REGOLAMENTO (CEE) N. 3186/84 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/84 che aumenta, per una parte della campagna 1984/1985, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2162/84 (4), ha fissato le norme di qualità per le mele e le pere da tavola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2763/84 della Commissione (5) ha derogato alle norme di qualità definite dal regolamento (CEE) n. 1641/71, aumentando a 60 mm il calibro minimo delle mele delle varietà a frutti grossi ammesse alla commercializzazione tanto nella Comunità quanto verso i paesi terzi per essere consegnate al consumatore allo stato fresco a decorrere dal 1° gennaio 1985;

considerando che, per assicurarsi che tutte le mele commercializzate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1985 siano soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2763/84, è opportuno modificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2763/84 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga alle norme comuni di qualità definite nel regolamento (CEE) n. 1641/71, le mele delle varietà a frutti grossi, di calibro inferiore a 60 mm, non possono più essere commercializzate, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1985, per essere consegnate al consumatore allo stato fresco. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 260 del 29. 9. 1984, pag. 65.